Pubblicato il 09/04/2020

N. 03857/2020 REG.PROV.COLL.
N. 07645/2019 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7645 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Valeria De Nicola, Rita Fagone, Francesca Romana Fulvi, Francesca Iossa, Sabrina Maria Licciardo e Vita Maria Piizzi, rappresentate e difese dall'avvocato Raffaele Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Boezio n.2;

contro

Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tiziana Maier, Giancarlo Scollo, Marcello Marmo, Emanuela Napolitano, Alessia Ferrara, Antonia Sperandeo, Emanuela Caputo, Nancy Carbone, Martina Pelosi, Francesco Lenzi, Vittorio Russo, Carlotta Cento, Rosa Clara Alvich, Alessia Laganà, Simona Maria Calipari, Simone Meneghini, Maria Strano, Giorgia Zucca, Veronica Buonocore, Giulia Scarteddu, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico

Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

Valentina Maurilli, Concetta Mautone, Silvia Stopponi, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Martina Greco, Tiziana Curto non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. della nota ANAC n. 44763 del 4.6.2019, recante il rigetto dell'istanza di immissione in ruolo della dott.ssa Valeria De Nicola;

2. della nota ANAC n. 44130 del 31.5.2019, recante il rigetto dell'istanza di immissione in ruolo della dott.ssa Rita Fagone;

3. della nota ANAC n. 44133 del 31.5.2019, recante il rigetto dell'istanza di immissione in ruolo della dott.ssa Francesca Romana Fulvi;

4. della nota ANAC n. 44132 del 31.5.2019, recante il rigetto dell'istanza di immissione in ruolo della dott.ssa Francesca Iossa;

5. della nota ANAC n. 44037 del 31.5.2019, recante il rigetto dell'istanza di immissione in ruolo della dott.ssa Sabrina Maria Licciardo;

6. della nota ANAC n. 44134 del 31.5.2019, recante il rigetto dell'istanza di immissione in ruolo della dott.ssa Vita Maria Piizzi;

7. dell'Avviso di selezione interna per la progressione tra aree ex art. 22 co. 15 d. lgs n. 75/2017 per n. 6 posti di categoria A - parametro retributivo F1 approvato dal Consiglio ANAC a seguito dell'Adunanza del 17.4.2019 e pubblicato sulla rete intranet dell'ANAC in data 19.4.2019;

8. della presupposta decisione assunta al punto 35 nell'Adunanza del Consiglio ANAC n. 26 del 26.9.2018, conosciuta a seguito di accesso agli atti del 29.5.2019, recante contestualmente “il rinnovo del personale in comando in scadenza al 31.10.2018 per ulteriori sei mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 6 mesi” e l'avvio delle procedure di progressione interna verticale in applicazione dell'art. 22

co. 15 d. lgs. n. 75/2017 “riservandosi di indicare il numero dei posti da mettere a concorso”;

9. del punto 19 del Verbale del Consiglio ANAC del 2.10.2018 nella parte in cui “ritiene di rinviare la decisione sul possibile aumento della dotazione organica al momento in cui sarà approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico dell'Autorità. Con riferimento al numero dei posti da mettere a concorso per l'applicazione dell'art. 22 co. 15 d.lgs.n. 75/2017, il Consiglio indica il numero di 7 posizioni, corrispondenti alla riserva indicata nella procedura concorsuale attualmente in corso per l'assunzione di n. 35 funzionari giuristi. Il Consiglio si riserva inoltre di procedere successivamente allo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva interna nei limiti della quantificazione massima dei posti indicati dal D. Lgs 75/2017, pari al 20

i quelli previsti nel fabbisogno del personale”;

10. del punto 18 del verbale dell'Adunanza del 13.3.2019 richiamato nei provvedimenti di diniego impugnati e conosciuto solo a seguito di accesso agli atti del 29.5.2019, nella parte in cui è stata adottata la decisione di “colmare i futuri vuoti di organico con lo scorrimento della graduatoria del concorso per 35 funzionari amministrativi...” e nella parte in cui è stato ritenuto che in ragione di questa decisione “...non vi siano attualmente le condizioni per procedere alla stabilizzazione dei soggetti in posizione di comando...”, nonché

11. di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, collegati e consequenziali, antecedenti e conseguenti, lesivi dell'interesse delle ricorrenti ad ottenere la richiesta immissione in ruolo e/o l'avvio del relativo procedimento di mobilità volontaria tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ivi incluso, ove occorra, la nota del 17.5.2019 recante l'elenco degli ammessi alla selezione interna per la progressione tra aree ex art. 22 co. 15 D. Lgs n. 75/2017 per n. 6 posti di categoria A - parametro retributivo F1 approvato dal Consiglio ANAC a seguito dell'Adunanza del 17.4.2019 e la nota del 21.5.2019 (prot. n. 40907) recante il parziale rigetto dell'istanza di accesso e, dunque,

PER L'ACCERTAMENTO E/O LA DECLARATORIA

A) del diritto delle ricorrenti all'immissione, tramite passaggio diretto, nel ruolo dei dipendenti dell'ANAC in via prioritaria e preferenziale:

1. rispetto ai dipendenti che saranno immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso pubblico indetto per l'assunzione presso l'ANAC di n. 35 funzionari, da inquadrare nella categoria A, profilo di “Specialista di area amministrativa e giuridica”, di cui n. 7 riservati al personale interno, pubblicata dalla Commissione Interministeriale RIPAM in G.U. 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 23 del 20 marzo 2018;

2. rispetto ai (sei) dipendenti attualmente inquadrati nella categoria B che saranno inseriti nell'ambito della Categoria A, parametro retributivo F1, a seguito di selezione interna e progressione verticale tra aree ex art. 22 co. 15 D. Lgs 75/2017, giusto avviso di selezione approvato dal Consiglio ANAC a seguito dell'Adunanza del 17.4.2019 e pubblicato sulla intranet il 19.4.2019;

B) del diritto e/o interesse delle ricorrenti affinché sia preventivamente attivata e definita la procedura di mobilità ex art. 30 co. 2 bis D. Lgs. 165/2001, con conseguente loro immissione in ruolo in via prioritaria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 gennaio 2020:

per l’annullamento

- della delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1193 del 18.12.2019 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito recante l’esito della selezione interna, per titoli ed esami, per la progressione tra aree ex art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017 per sei posti di categoria A parametro retributivo F1, ed è stato altresì disposto l’immediato scorrimento della predetta graduatoria per ulteriori quattro posti;

- della medesima graduatoria di merito relativa alla selezione interna, per titoli ed esami, per la progressione tra aree ex art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017 per sei posti di categoria A parametro retributivo F1, determinata dalla Commissione

esaminatrice in data 2.12.2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'ANAC in data 18.12.2019;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi, il (non conosciuto) verbale della seduta della Commissione esaminatrice del 2.12.2019 in esito alla quale è stata formulata la graduatoria di merito qui impugnata ed il verbale n. 3 dell'adunanza del Consiglio del 30.01.2019 con il quale era stato dato mandato all'Ufficio di procedere all'organizzazione del corso concorso e alla predisposizione del bando ed era stata prevista la possibilità di scorrimento della graduatoria fino a 10 posti "laddove si verifichi la capienza nella dotazione organica dell'Autorità";

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, Tiziana Maier, Giancarlo Scollo, Valentina Maurilli, Concetta Mautone, Silvia Stopponi, Marcello Marmo, Emanuela Napolitano, Alessia Ferrara, Antonia Sperandeo, Emanuela Caputo, Nancy Carbone, Martina Pelosi, Francesco Lenzi, Vittorio Russo, Carlotta Cento, Rosa Clara Alvich, Alessia Laganà, Simona Maria Calipari, Simone Meneghini, Maria Strano, Giorgia Zucca, Veronica Buonocore e di Giulia Scarteddu;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2020 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e trattenuta la causa in decisione su istanza congiunta presentata dalle parti costituite, ai sensi dell'art. 84, comma 2, primo periodo, d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che con il gravame introduttivo le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, gli atti dell'Anac del diniego di immissione in ruolo adottati nei loro confronti e quelli relativi all'avvio della selezione interna per la progressione tra Aree ex art. 22, comma 15, D.lgs. n. 75/2017 riservata al personale

di ruolo inquadrato nella Cat. B;

Considerato che le ricorrenti hanno impugnato anche il verbale del 13.3.2019, richiamato nei provvedimenti di diniego, nella parte in cui si fa riferimento alla opportunità di provvedere, per le future carenze in organico, allo scorrimento della graduatoria del concorso, per 35 unità di personale di ruolo per il profilo di "specialista di area amministrativa e giuridica";

Rilevato che le ricorrenti hanno altresì chiesto l'accertamento del loro diritto ad essere immesse, tramite passaggio diretto, nel ruolo dei dipendenti dell'Anac in via prioritaria, sia con riferimento al futuro scorrimento della graduatoria del concorso in contestazione che alla speciale procedura interna indetta ai sensi dell'art. 22 D.lgs. n. 75/2017;

Osservato che con ricorso per motivi aggiunti le esponenti hanno chiesto l'annullamento della deliberazione di approvazione della graduatoria della procedura di progressione interna ex art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75 del 2017;

Considerato che il ricorso e i motivi aggiunti risultano notificati nei confronti di solo alcuni controinteressati e va, conseguentemente, ordinata, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento delle richieste formulate, vale a dire i candidati idonei presenti nella graduatoria del concorso, per 35 unità di personale di ruolo per il profilo di "specialista di area amministrativa e giuridica", nonché i vincitori e gli idonei collocati nella graduatoria di cui alla speciale procedura interna indetta ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 75/2017;

Considerato che si può configurare un'ipotesi per la quale disporre l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.;

Considerato che la notificazione può essere effettuata mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Anac, contenente i seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di r.g. e data dell'udienza già fissata con la presente ordinanza;

b) nominativo delle ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;

d) individuazione, quali controinteressati, di tutti coloro che sono collocati tra gli idonei nella graduatoria del concorso, per 35 unità di personale di ruolo per il profilo di "specialista di area amministrativa e giuridica", nonché dei vincitori e degli idonei collocati nella graduatoria di cui alla speciale procedura interna indetta ai sensi dell'art. 22 D.lgs. n. 75/2017;

e) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi" della prima sottosezione "Udienze e Ricerche", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Considerato che l'Anac, in esecuzione della presente ordinanza, dovrà pubblicare senza indugio quanto sopra indicato - previa consegna, dalla parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza su supporto informatico – e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e sopra indicata;

Considerato che la richiesta di pubblicazione secondo le prescritte modalità dovrà essere presentata dalla parte ricorrente all'Anac entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o pubblicazione della presente ordinanza e che dovrà seguire il deposito in giudizio di prova dell'avvenuto incombente, nell'ulteriore termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal primo giorno di pubblicazione nei sensi sopra descritti, a pena di decadenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), riservata ogni

altra decisione, ordina alla parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a. e dispone che l’Anac provveda di conseguenza, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione della causa l’udienza pubblica del 16 dicembre 2020, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio tramite videoconferenza del giorno 8 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Lucia Maria Brancatelli	**Antonino Savo Amodio**

IL SEGRETARIO